LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 APRILE 1932

ART. 2.

Potranno far parte in qualità di soci delle Casse rurali e delle Casse agrarie di nuova costituzione soltanto gli agricoltori, inquadrati nelle organizzazioni sindacali agricole dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dei tecnici agricoli, nonchè gli artigiani inquadrati nella Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia.

Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purchè in numero non superiore ad un quinto dei soci anzidetti.

Non si potrà procedere alla costituzione di una nuova Cassa rurale o di una Cassa agraria se i soci non raggiungono almeno il numero di quaranta. Ove, in prosieguo di tempo, tale numero venga a diminuire, esso dovrà essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario la Società dovrà porsi in liquidazione.

A quest'articolo l'onorevole camerata Putzolu, insieme con gli onorevoli: Sirca, Gabasio, Tarabini, Bombrini, Capialbi, Michelini, Olmo, Preti, Caprino, ha proposto il seguente emendamento:

« Sostituire ai primi due comma i seguenti:

« Hanno diritto di far parte in qualità di soci delle Casse rurali e delle Casse agrarie, sia esistenti che di nuova istituzione, tutti gli agricoltori inquadrati nelle organizzazioni sindacali agricole dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei tecnici agricoli, nonchè tutti gli artigiani inquadrati nella Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia.

« Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purchè svolgano attività agricola od artigiana ».

Onorevole Putzolu, ella mantiene il suo emendamento?

PUTZOLU. Dopo i chiarimenti e gli affidamenti dati dall'onorevole Ministro, che consentono in sostanza, praticamente, di raggiungere gli scopi che mi ero proposto col mio emendamento, non insisto nè in questo nè negli altri due emendamenti che avevo presentato a successivi articoli.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sempre all'art. 2, l'onorevole camerata Bianchini, insieme con gli onorevoli camerati Borgo, Trapani-Lombardo, Barbaro, Fusco, Natoli, Palermo, Restivo, Mottola, Valery, Romano Ruggero, Bette, Riolo, Gangitano, Josa, Maggio, Bascone, Capri-Cruciani, ha proposto il seguente emendamento riferendosi al testo ministeriale:

« Al 3º comma alle parole: se i soci non raggiungono almeno il numero di cinquanta, sostituire: se i soci non raggiungono almeno il numero di venti ».

Onorevole Bianchini, dopo quanto ha dichiarato l'onorevole Ministro, ella insiste nel suo emendamento?

BIANCHINI. Ringrazio l'onorevole Ministro per avere accettato i due ultimi emendamenti.

PRESIDENTE. È già un bel fatto! (Si ride).

BIANCHINI. Non sono convinto, nè molto soddisfatto, ma naturalmente non insisto, nè in questo, nè negli altri miei emendamenti che avevo presentato agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Sta bene.

Pongo a partito l'articolo 2 nel testo di di cui ho dato testè lettura.

 $(\dot{E}\ approvato).$

ART. 3.

I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una quota di partecipazione al capitale sociale quale sarà stabilita dallo statuto. Essa non potrà in ogni caso essere inferiere a lire cinquanta.

Ogni socio dovrà versare al momento della sua iscrizione almeno lire cinquanta del capitale sottoscritto.

Il socio che entra nella Società già costituita, oltre all'importo della quota predetta, dovrà procedere ad un ulteriore versamento in relazione alla riserva esistente colle modalità, nella misura e nei termini fissati dagli organi della Società competenti a norma dello statuto sociale.

La Società non può acquistare le quote dei soci, non può compensarle con le loro obbligazioni, nè fare anticipazioni su di esse.

(È approvato).

ART. 4.

L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione di essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori.

Il socio che dichiara di non sapere scrivere o non possa firmare per impedimento fisico potrà apporre il croce-segno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. La